

2011/08.10/000046-02 DIRA41000 - 2017/87

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..
RINNOVO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI PIETRA ORNAMENTALE IN LOCALITA' CASETTE LOTTI 11, 12 E 13 NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.
PROPONENTE: EREDI ARLAUD ROMANO S.A.S. DI MANAVELLA FULVIO & C. - REGIONE MONTOSO, CA SOLARIA - 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN).
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 06.07.2016, con prot. n. 51949, da parte della sig.ra Manavella Elena, socio della Ditta EREDI ARLAUD ROMANO s.a.s. di Manavella Fulvio & C. con sede legale in Regione Montoso, Ca Solaria - 12031 Bagnolo Piemonte - intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 296 del 28 settembre 2010 con la quale era stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione della cava in Località Casette lotti 11, 12, 13 in Comune di Bagnolo Piemonte, presentato in data 04 dicembre 2009, del quale il progetto in esame risulta essere un rinnovo.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte e della Liguria", pubblicato in data 06.07.2016.
- Sul BURP n. 30 del 28.07.2016 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo", risulta essere la prosecuzione dell'attività estrattiva già in corso presso la cava di pietra ornamentale esistente sita in Comune di Bagnolo P.te, località "Casette", lotti n. 11, 12 e 13, individuata nel P.R.G.C. del Comune come area destinata ad attività estrattiva; l'attività è caratterizzata dai seguenti dati:
 - o l'area di cava in studio presenta un'estensione superficiale complessiva di circa 10.800 mq al termine della II fase di progetto e volumi di estrazione totali di circa 183.200 mc;
 - o si prevede realizzazione di una rete di canalette per la regimazione delle acque a scorrimento superficiale lungo tutta la viabilità e nell'intorno all'area di cava. Le acque di cava prima di essere reimmesse nell'ambito del reticolo idrografico naturale, subiranno un processo di decantazione entro apposite vasche che dovranno essere predisposte all'esterno dei piazzali di lavoro;
 - la coltivazione procederà secondo le modalità tipiche di una cava di monte, per fette orizzontali discendenti.
- In data 04.10.2016 si era riunita la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- In data 12 ottobre 2016 era stata convocata la 1^ riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 77350 del 18.10.2016.
- In data 17.01.2017 con prot. n. 3207, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l'avvenuto deposito delle integrazioni richieste, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Nei termini di deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 05.12.2016 è entrata in vigore la L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che ha abrogato la precedente norma di settore.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 14 marzo 2017 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria la 2^ Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse

- autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
- parere tecnico favorevole espresso dalla Provincia di Cuneo Ufficio Cave in merito al giudizio positivo di compatibilità ambientale e ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 23/2016 per la coltivazione e recupero ambientale della cava di gneiss sita in località Casette, lotti nn. 11, 12, 13 nel Comune di Bagnolo Piemonte, per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).
- Autorizzazione paesaggistica comunale n. 2 del 06.02.2017 ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte e pervenuta con nota prot. n. 21524 del 16.03.2017 (ALLEGATO 2).
- Parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. da parte del **Settore Geologico della Regione Piemonte** con nota prot. n. 19346 del 09.03.2017 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO 3**).
- Parere favorevole ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., sotto l'aspetto paesaggistico e archeologico, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, formalizzato con nota prot. n. 76511 del 17.10.2016, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 4).
- Comunicazione da parte della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo di cui alla nota prot. n. 75062 del 11.10.2016, con la quale viene dichiarata la non necessità del parere tecnico forestale di competenza in quanto, non vi è nuova superficie forestale oggetto di trasformazione.

In questa ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7, della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3, della medesima legge, la propria posizione.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto, essendo la prosecuzione dell'attività estrattiva già autorizzata, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività - non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio. Si evidenzia infatti che la presente procedura è stata avviata in seguito alla decadenza dell'efficacia del Giudizio di Compatibilità Ambientale reso con D.G.P. n. 296 del 28.09.2010 e che l'intervento non prevede modifiche rispetto a quello già valutato nel corso del 2010, in quanto né la superficie coinvolta né i volumi di scavo vengono modificati rispetto a quanto autorizzato in precedenza.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- 1. prima della ripresa dei lavori di coltivazione mineraria, il richiedente dovrà obbligatoriamente ottemperare alle seguenti prescrizioni, in parte già contenute nel Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui alla D.G.P. n° 296 del 28 settembre 2010:
 - a) recupero ambientale del gradone di quota 1445 secondo la metodologia prevista nel progetto già autorizzato;

- b) realizzazione della vasca di decantazione e delle canalette di scolo lungo la pista di servizio alla cava:
- c) recupero ambientale delle pedate residue;
- d) sostituzione delle reti paramassi esistenti secondo le modalità di cui al paragrafo 5 della relazione aggiornata "Analisi di stabilità dei fronti di scavo" datata dicembre 2016:
- e) disgaggio dei blocchi instabili presenti sul fronte F1 secondo le indicazioni della relazione "Analisi di stabilità dei fronti di scavo" datata dicembre 2016;
- disgaggio del cuneo che grava sul contrafforte in calcestruzzo presente sul fronte principale, secondo le indicazioni del paragrafo 4 della relazione "Analisi di stabilità dei fronti di scavo" datata dicembre 2016;
- 2. ad avvenuta ottemperanza di quanto ai precedenti punti a), b), c), d), e) e f) il richiedente dovrà produrre e inviare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi VIA una relazione tecnica volta ad illustrare l'avvenuta realizzazione degli interventi in parola;
- 3. la prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria sia autorizzata sui mappali richiesti dall' istante, come da progetto presentato;
- 4. siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;
- 5. entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta ad inviare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguite ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo. Dovrà inoltre essere fornita una nota tecnica nella quale vengano specificate le volumetrie estratte nel corso dell'anno passato, distinguendo tra materiale utile e rifiuti da estrazione, specificando per questi ultimi la destinazione finale;
- 6. la coltivazione proceda dall'alto verso il basso per ribassi successivi, rispettando le geometrie dei fronti verificate in fase progettuale e limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;
- 7. i gradoni residui, il piazzale di coltivazione e le diverse piste di servizio dovranno essere dotati di un cordolo di protezione in blocchi lungo il limite di valle;
- 8. fatti salvi i controlli continui previsti dal parere ex l.r. 45/89 e, in subordine, dalla documentazione integrativa presentata, entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all' individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera. Gli esiti di tali approfondimenti dovranno essere inviati annualmente a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi contestualmente a quanto richiesto al precedente punto 5;
- 9. sul fronte di scavo residuo, a seguito di ogni ribasso, dovranno essere eseguite accurate operazioni di disgaggio al fine di rimuovere i cunei di roccia eventualmente instabili;
- 10. i rifiuti da estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento, dovranno essere gestiti secondo quanto indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione presentato ai sensi del D.Lgs. 117/2008, limitando il più possibile eventuali stoccaggi temporanei;
- 11. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo ad adeguare prontamente la rete di drenaggio con l'evoluzione della coltivazione;
- 12. tutte le acque meteoriche derivanti dall'area di cava dovranno essere raccolte nella prevista vasca di decantazione prima del loro recapito nel collettore finale;
- 13. tutte le sponde delle canalette non rivestite con materiale lapideo dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;
- 14. per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste in progetto, relativamente ai lavori di coltivazione e recupero ambientale dell'area;
- 15. tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l'avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile;

- 16. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
- 17. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;
- 18. nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;
- 19. l'impianto delle specie arboreo-arbustive che interesserà sia la pedata dei gradoni, che il piazzale di cava dovrà essere realizzato secondo un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile:
- 20. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 21. la coltivazione ed il recupero ambientale avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere;
- 22. dovranno essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero;
- 23. al termine degli interventi di recupero ambientale, prima della richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria prestata, che potrà avvenire solo al temine del triennio di manutenzione di cui al precedente punto, la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Cuneo un'apposita dichiarazione di fine lavori, attestante la conclusione delle opere secondo quanto previsto e prescritto;
- 24. per quanto concerne la **valutazione di impatto acustico** della coltivazione di cava in oggetto, dall'istruttoria svolta, si è rilevato che l'attività in esame rispetta i vigenti limiti di immissione in materia di rumore ambientale; si ritiene tuttavia che possa essere superato, in tutto l'abitato di Montoso, il limite differenziale di immissione nel momento delle deflagrazioni. Vista la data di redazione del documento di impatto acustico (ottobre 2008), il proponente è tenuto ad effettuare un aggiornamento del documento prevedendo un rilievo fonometrico del rumore che quantifichi i livelli di immissione presso i recettori più esposti, con tutte le attività della zona operanti o comunque in una situazione di intensa attività, secondo quanto già espresso all'art. 4 comma 9 della DGR 9-11616/2004. Tale documentazione dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi.

Si dà atto che, a Conferenza di Servizi conclusa, risulta pervenuto il Parere unico della Regione Piemonte ex LL.RR. 23/16 e 45/89 e s.m.i., con nota prot. n. 23739 del 23.03.2017, che recepisce totalmente i pareri già formalizzati dal Settore Geologico e dal Settore Tecnico Regionale e citati in precedenza.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.2089, n. 45 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 12 ottobre 2016 e del 14 marzo 2017, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 14 marzo 2017 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, richiamate nei precedenti punti da 1 a 24, contenute nell'ALLEGATO 1, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.

Preso atto che il progetto in esame risulta essere la prosecuzione del progetto già sottoposto a Valutazione Impatto Ambientale e concluso con Giudizio positivo di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 296 del 28 settembre 2010.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al Rinnovo del progetto di coltivazione di cava di pietra ornamentale in località Casette lotti 11, 12 e 13 nel Comune di Bagnolo P.te, presentato da parte della sig.ra Manavella Elena, socio della Ditta EREDI ARLAUD ROMANO s.a.s. di Manavella Fulvio & C. con sede legale in Regione Montoso, Ca Solaria 12031 Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento in progetto, essendo la prosecuzione dell'attività estrattiva già autorizzata, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio. Si evidenzia infatti che la presente procedura è stata avviata in seguito alla decadenza dell'efficacia del Giudizio di Compatibilità Ambientale reso con D.G.P. n. 296 del 28.09.2010 e che l'intervento non prevede modifiche rispetto a quello già valutato nel corso del 2010, in quanto né la superficie coinvolta né i volumi di scavo vengono modificati rispetto a quanto autorizzato in precedenza.
- 3. PER MITIGARE ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 24 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
- 4. DI DARE ATTO che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è subordinato, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 3, contenute nell' ALLEGATO 1, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.

- 5. DI RINVIARE il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. ed ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo Ufficio CAVE da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
- **6. DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nel Parere tecnico conclusivo ex L.R. 23/2016 (**ALLEGATO 1**).
- 7. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di inviare preliminarmente e con congruo anticipo, una comunicazione con la data di inizio ed il calendario dei lavori al Ministero dei Beni e delle Attività culturali Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
- 8. DI CONSIDERARE ACQUISITI, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
- 9. DI FARE SALVI gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
- **10. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3. nonché l'autorizzazione di cui al punto 5 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 3 e 6.
- 11. DI AFFIDARE, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo Settore VIA Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 12. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- **13. DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, necessarie in ordine a difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di variante ai sensi della L.R. 23/2016, previa verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..
- **14. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- **15. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- parere tecnico della Provincia di Cuneo Ufficio Cave (prot. n. 21090 del 15.03.2017 -ALLEGATO 1).
- Autorizzazione paesaggistica comunale n. 2 del 06.02.2017 ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., del Comune di Bagnolo Piemonte (nota prot. n. 21524 del 16.03.2017 ALLEGATO 2).

- Parere ex L.R. 45/89 e s.m.i. del **Settore Geologico della Regione Piemonte** (nota prot. n. 19346 del 09.03.2017 **ALLEGATO 3**).
- Parere ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** (nota prot. n. 76511 del 17.10.2016 **ALLEGATO 4**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE Dott. Alessandro RISSO